



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1047 DEL 27/12/2019

PROVENTI DA SANZIONI EX ART. 142 CODICE DELLA STRADA  
CONTESTATE SU STRADA STATALE 16 "ADRIATICA". ASSUNZIONE  
IMPEGNO DI SPESA PER LA DEVOLUZIONE DEL 50% DEI PROVENTI  
ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA. ANNO 2019

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
POLIZIA MUNICIPALE

**SERVIZIO**  
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della polizia locale rientra il servizio di polizia stradale, nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada su strade di competenza dell'ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che durante il servizio di polizia stradale vengono elevate anche sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada di cui all'art. 142 *“Limiti di velocità”*;

DATO atto che :

- la polizia locale ha in dotazione le apparecchiature autovelox Sodi Scientifica mod. 104/C2 matricola rilevatore 1558-Cpu 856 e autovelox Sodi Scientifica mod. 106 matricola rilevatore 950486-Cpu 950561 che possono essere utilizzate sia in postazione mobile sia in postazione fissa lungo SS. 16, come da decreti prefettizi n. 0010169 del 26/06/2012 e n. 0023740 del 27/12/2012;
- il comune di Cattolica ha installato sulla SS. 16 *“Adriatica”* un armadio blindato modello autobox smart per contenere l'autovelox Sodi Scientifica mod. 106 matricola rilevatore 950486-Cpu 950561 come da autorizzazione di Anas S.p.A. prot. n. CBO-0040837-p del 18/12/2015;

RICHIAMATO il comma 12 bis dell'art. 142 cds il quale dispone che *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento ... omissis ...”*;

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lsg. 285/1992 *“Nuovo codice della strada”* e ss.mm., tutte le violazioni al cds vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla

- notificazione;
- 3) violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;
  - 4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo edittale, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

CONSIDERATO che a decorrere dal 1/1/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria;

VISTO che, in base ai nuovi principi contabili di cui sopra, si dovrà far riferimento alla data di notifica dell'atto e non alla data accertamento della di violazione, in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile;

VISTO che al momento non è possibile quantificare con esattezza l'ammontare complessivo delle sanzioni elevate e incassate ai sensi dell'artico 142 del codice della strada nel corso dell'anno 2019, in quanto l'anno non è ancora concluso, ma soprattutto, essendo l'obbligazione esigibile solo dalla data della notifica (che deve avvenire entro 90 gg. dalla data di rilevazione dell'infrazione o 360 gg. se il trasgressore è residente all'estero) e pagabile dal trasgressore entro 60 giorni dalla data di notifica, a oggi sarebbero quantificabili sono gli incassi registrati fino al mese di luglio 2019 e che quindi solo entro il mese di maggio 2020, si potrà avere un conteggio puntuale e preciso in relazione alle riscossioni e alle quote parte da devolvere all'ente proprietario della strada;

CONSIDERATO che l'ente proprietario della SS.16 "Adriatica", sulla quale è installata l'apparecchiatura per la rilevazione automatica delle velocità ai sensi dell'art. 142 c.d.s. in dotazione al comando di polizia locale, è Anas S.p.A. con sede in via Monzambano n.10 – 00185 Roma (RM) – C.F./P.I. 80208450587;

PRESO ATTO che la spesa necessaria alla devoluzione dei proventi di cui dall'art 142 comma 12 bis del cds, all'ente proprietario della strada, trova copertura all'interno del capitolo di spesa 1750000 del bilancio 2019 "Devoluzione quota parte proventi da sanzioni elevate tramite autovelox all'ente proprietario della strada";

DATO ATTO, che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC) per la ditta:

- Anas S.p.A. con sede in via Monzambano n.10 a 00185 Roma (RM) – C.F./P.I. 80208450587 con scadenza 01/03/2020;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e ss. mm.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere impegno di spesa pari ad euro 120.000,00 sul capitolo 1750000 del bilancio 2019 “Devoluzione quota parte proventi da sanzioni elevate tramite autovelox all'ente proprietario della strada” codifica siope e codice piano dei conti U.1.04.01.01.008, a favore di Anas S.p.A. con sede in via Monzambano n.10 a 00185 Roma (RM) – C.F./P.I. 80208450587;
- 2) di riservarsi di procedere ad un conteggio puntuale e preciso in relazione alle riscossioni e alle quote parte da devolvere all'ente proprietario della strada al momento della rendicontazione definitiva che potrà avvenire non prima del mese di maggio 2020, attraverso un atto ricognitorio;
- 3) di individuare nella persona della P.O. dott. Ruggiero Ruggero il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Affari Generali

Servizi Finanziari

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/12/2019

Firmato

*Ruggiero Ruggero / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)